



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2011

Sommario

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

Art. 2. Responsabile del procedimento e determinazione a contrattare

Art. 3 Competenze del Segretario Generale

Art. 4 Procedure di scelta del contraente

Art. 5 Autorità di gara.

Titolo II - NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA

Art. 6 Bandi

Art. 7 Pubblicità

Art. 8 Requisiti di partecipazione

Art. 9 Documentazione dei requisiti

Art. 10 Cause di esclusione

Art. 11 Commissione giudicatrice

Art. 12 Chiarimenti ed integrazioni

Art. 13 Criteri di aggiudicazione

Art. 14 Contenuto delle Offerte

Art. 15 Modalità di presentazione delle offerte

Art. 16 Offerte anormalmente basse

Art. 17 Offerta inidonea

Art. 18 Unica offerta

Art. 19 Procedura aperta

Art. 20 Procedura ristretta

Art. 21 Ditte da invitare alla procedura ristretta

Art. 22 Procedura negoziata: presupposti

Art. 23 Svolgimento delle gare

Art. 24 Fasi delle procedure di affidamento

Art. 25 Indagini di mercato

Titolo III - CONTRATTI IN GENERALE

Art. 26 Adempimenti connessi alla normativa antimafia

Art. 27 Contenuto del contratto

Art. 28 Stipulazione del contratto

Art. 29 Revisione prezzi

Art. 30 Cauzione

Art. 31 Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

Art. 32 Subappalto e cessione del contratto

Art. 33 Penali

Art. 34 Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriazione, conservazione dei

Art. 35 Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto

Art. 36 Responsabilità

Art. 37 Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione

Art. 38 Inadempimento, risoluzione e recesso del contratto

- Art. 39 Clausola compromissoria
- Art. 40 Contratti quadro
- Art. 41 Proroghe e rinnovi contrattuali
- Art. 42 Contratti di sponsorizzazione
- Art. 43 Cessione di beni mobili e beni mobili registrati
- Art. 44 Beni immobili. Locazione e affitto
- Art. 45 Beni immobili. Permute e alienazioni
- Art. 46 Beni immobili. Acquisti

SEZIONE II - AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 47 Ambito di applicazione
- Art. 48 Limiti di applicazione
- Art. 49 Affidamento a cottimo fiduciario
- Art. 50 Stipulazione del contratto e garanzie

SEZIONE III - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 51 Ambito di applicazione
- Art. 52 Limiti di applicazione
- Art. 53 Modalità di esecuzione dei lavori
- Art. 54 Lavori d'urgenza
- Art. 55 Provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 56 Stipulazione del contratto e garanzie

SEZIONE IV - DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

- Art. 57 Oggetto della Sezione
- Art. 58 Ammissibilità degli incarichi
- Art. 59 Soggetti degli incarichi
- Art. 60 Modalità di scelta dei soggetti
- Art. 61 Affidamento degli incarichi
- Art. 62 Modalità di svolgimento degli incarichi
- Art. 63 Corrispettivi per gli incarichi

SEZIONE V - DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO.

- Art. 64 Oggetto
- Art. 65 Presupposti dell'affidamento
- Art. 66 Programmazione degli incarichi da affidare
- Art. 67 Servizi oggetto di affidamento
- Art. 68 Contenuto minimo dell'avviso
- Art. 68 Bis Elenchi professionali
- Art. 69 Requisiti minimi di partecipazione e cause esclusione

- Art. 70 Elementi di valutazione
- Art. 71 Corrispettivi
- Art. 72 Convenzioni / lettere di incarico

SEZIONE VI- NORME FINALI

- Art. 73 Normativa applicabile e diritto di accesso

Art. 74 Abrogazione di norme

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i contratti del Comune di Montopoli in Val d'Arno - dai quali deriva un'entrata o una spesa relativi agli acquisti e alle alienazioni, alle locazioni, ai lavori, ai servizi e alle forniture e i conferimenti di incarico, affinché la scelta dei contraenti avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Sono escluse dal presente regolamento le convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché quelle disciplinate da particolari disposizioni quali, a titolo esemplificativo, le convenzioni in materia di urbanistica, le forme di accordo previste dall'art.11 della legge 7 agosto 1990 n.241, nonché ulteriori forme contrattuali previste da specifiche disposizioni normative in relazione a settori determinati.

Art. 2. Responsabile del procedimento e determinazione a contrattare

Le determinazioni a contrattare sono assunte dai Responsabili di Settore competenti per materia conformemente a quanto stabilito dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e devono contenere: il fine che con il contratto s'intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, nonché quanto stabilito espressamente dal D.Lgs 163/2006 in relazione a ciascun tipo di procedura di aggiudicazione adottata.

La responsabilità procedimentale dell'attività che precede la stipulazione del contratto è attribuita al Responsabile della U.O. competente per materia, fatta in ogni caso salva la responsabilità del Responsabile del Settore in punto di coordinamento e supervisione di detta attività.

Il Responsabile della U.O. competente per materia dovrà coordinarsi, laddove necessario, con l'Ufficio Gare, per il compimento delle attività di individuazione del contraente.

I Responsabili di Settore, in relazione alle attribuzioni che gli sono proprie, stipulano in nome e per conto dell'Amministrazione i contratti, le convenzioni, gli accordi e quant'altro sia idoneo a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali con persone fisiche, o giuridiche di diritto pubblico o privato, sia in ragione di specifiche competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto che in esecuzione di provvedimenti adottati dal Consiglio o dalla Giunta.

Art. 3 Competenze del Segretario Generale

Spetta al Segretario Generale, per il tramite dell'U.O. Segreteria - Contratti: la rogazione di tutti i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte; la tenuta del repertorio degli atti pubblici e privati e i relativi adempimenti; gli adempimenti successivi alla repertoriatura degli atti; il calcolo dei diritti di segreteria; le comunicazioni telematica, all'Anagrafe Tributaria, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 6.5.1994]; il compito di esperire tutte le formalità di richiesta e verifica dei documenti, successive all'aggiudicazione definitiva e precedenti la stipula del contratto, comprese le formalità antimafia ai sensi di legge.

Art. 4 Procedure di scelta del contraente

La determinazione a contrattare di cui al precedente art. 2 indica le modalità di scelta del contraente secondo la legislazione vigente, optando tra la procedura aperta, ristretta, negoziata ed il dialogo competitivo. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso procedure telematiche previste da specifiche norme di legge.

Art. 5 Autorità di gara.

Ai fini di cui al presente regolamento l'Autorità di gara è rappresentata dal Responsabile del Settore competente per materia, in qualità di Presidente di gara, assistito da due testimoni, uno dei quali con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Responsabile del Settore competente per materia svolge altresì le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice, nei casi in cui per legge sia previsto che l'Autorità di gara sia in composizione collegiale.

Titolo II - NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA

Art. 6 Bandi

La procedura aperta, la procedura ristretta e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata e il dialogo competitivo, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.

Art. 7 Pubblicità

I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Settore competente per materia, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità aggiuntive, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e presso altri Enti pubblici.

Art. 8 Requisiti di partecipazione

Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale l'amministrazione indica nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.

I bandi e le lettere di invito devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle clausole di salvaguardia dei lavoratori già occupati, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Art. 9 Documentazione dei requisiti

I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa nei casi e nelle forme previste dalla legge 28/12/2000 n. 445. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle forme previste dalla medesima legge.

Salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati e salve diverse disposizioni di legge, all'aggiudicatario può essere richiesta la presentazione della documentazione in originale o in fotocopia autenticata.

Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati, per giustificati motivi, altri documenti considerati idonei dall'Amministrazione.

Art. 10 Cause di esclusione

Costituiscono causa di esclusione oltre quelle previste espressamente dalla legge quelle specificatamente indicate nel bando e nella lettera di invito.

Le prescrizioni contenute nel bando e nella lettera di invito, per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, purché sia garantita in ogni caso parità di condizioni tra i partecipanti.

Relativamente alla consegna della documentazione il responsabile del procedimento conserva l'offerta economica/tecnica e la documentazione senza alcun obbligo di restituzione. Per quanto riguarda i documenti si dispone che gli stessi vengano restituiti, ad eccezione della cauzione provvisoria, su richiesta scritta e motivata degli interessati decorsi i termini per eventuali impugnazioni, ovvero 120 giorni dall'aggiudicazione definitiva, disposta con determina esecutiva del Responsabile di settore competente.

Art. 11 Commissione giudicatrice

Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una commissione, questa è presieduta dal Responsabile del Settore interessato.

La nomina degli altri membri della Commissione, con atto dello stesso Responsabile di Settore, deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione, oltre al Presidente è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, interni e/o esterni all'Amministrazione, in numero pari, complessivamente non superiore a quattro, in relazione alla peculiarità dell'oggetto.

Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti fra docenti universitari e liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali, tra i dipendenti di altre Amministrazioni, nonché tra soggetti comunque in possesso dei requisiti di esperienza e competenza in relazione alle peculiarità dell'oggetto.

La scelta dovrà avvenire tenendo conto delle cause di incompatibilità, esclusione e astensione previste dalla legge e rispettando il principio di rotazione nella nomina.

Nell'atto con cui vengono nominati i membri della Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.

I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.

La Commissione, al termine dei propri lavori, procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute.

Dei lavori della Commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta non pubblica, viene redatto apposito verbale corredato da eventuali relazioni tecniche e dalla relativa motivazione, che viene trasmesso all'organo competente per l'aggiudicazione.

Art. 12 Chiarimenti ed integrazioni

Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte l'Autorità di Gara può richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi o documenti essenziali, del tutto mancanti. Sono ritenuti integrativi e/o esplicativi dell'offerta quegli elementi di essa la cui acquisizione successiva da parte dell'Autorità di Gara non pregiudica il principio della par condicio tra concorrenti, in quanto atta solo ad agevolare la stessa Autorità di Gara nella valutazione di quanto già presente nell'offerta presentata dal concorrente.

Art. 13 Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.

Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto.

Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed ambientali, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.

Il bando di gara o la lettera di invito elencano i criteri di valutazione, precisandone la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.

Art. 14 Contenuto delle Offerte

L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.

La parte economica dell'offerta contiene, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Art. 15 Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta sottoscritta dal legale rappresentante e in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne la segretezza e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara.

L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, a mano, a mezzo posta o recapito autorizzato in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.

L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

Art. 16 Offerte anormalmente basse

L'individuazione e la verifica delle offerte anomale per appalti di lavori, servizi e forniture sopra la "soglia comunitaria" avviene secondo i criteri e le procedure stabilite dal D. Lgs. 163/2006.

Negli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, qualora il criterio di aggiudicazione sia il massimo ribasso, il bando di gara può prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Art. 17 Offerta inidonea

L'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione all'oggetto del contratto, sia reputata dal Responsabile del Settore interessato o dalla Commissione giudicatrice, non conveniente o non idonea. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.

Art. 18 Unica offerta

Il bando di gara può prevedere che non si proceda alla aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida.

Art. 19 Procedura aperta

Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale preferibilmente della procedura aperta:
- per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;

- per gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo e in cui l'oggetto dell'appalto sia sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato;
- quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 20 Procedura ristretta

Salvo che la legge disponga diversamente il Comune può avvalersi della procedura ristretta:

- quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- per gare che comportino una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 21 Ditte da invitare alla procedura ristretta

Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nel bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito.

Le operazioni di formazione dell'elenco delle ditte da invitare sono approvate con determinazione del Responsabile del Settore nel rispetto degli obblighi di segretezza sul numero e i nominativi dei partecipanti. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione deve essere, in tale provvedimento, adeguatamente motivata e altresì comunicata agli interessati.

La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dal D. Lgs. 163/2006 e tutti gli elementi che siano ritenuti idonei.

Art. 22 Procedura negoziata: presupposti

La procedura negoziata è una procedura con cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.

Nella determinazione a contrattare deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla procedura negoziata.

Salva la normativa comunitaria e di recepimento per i contratti di importo superiore alle soglie ivi fissate e salve apposite disposizioni di legge, si può ricorrere alla procedura negoziata per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, nei seguenti casi:

- quando ci si avvale delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
- quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale;
- per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
- qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa;
- per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;
- quando l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca;
- qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall'Amministrazione;
- quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi

inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;

- qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purché tale servizio sia conforme ad un progetto base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla procedura negoziata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto;

- per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;

- per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l'acquisizione di beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l'offerta e le relative condizioni;

- per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni mobili registrati;

quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione.

Il ricorso alla procedura negoziata di cui al presente articolo è altresì consentito per l'affidamento dei lavori di importo non superiore ad €. 500.000,00 alle condizioni indicate dall'art. 122, comma 7 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 23 Svolgimento delle gare

Procedura aperta

Nel caso di ricorso alla procedura aperta o alla procedura ristretta con aggiudicazione al massimo ribasso, la gara deve essere esperita in luogo aperto al pubblico davanti all'Autorità di gara.

Di tutte le operazioni di gara viene redatto verbale firmato dai componenti l'Autorità di gara e dal segretario verbalizzante.

In particolare si procede:

- all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l'integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di invito;

- alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo le offerte con documenti mancanti o incompleti;

- all'apertura del plico contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi.

I plichi dei concorrenti esclusi rimangono conservati agli atti.

Effettuato il confronto fra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica delle offerte anomale, il Presidente aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte, si procede al sorteggio.

Il Presidente può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.

Procedura ristretta

Nel caso di ricorso alla procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alla prima seduta pubblica si applicano le disposizioni indicate dai commi precedenti del presente articolo.

Nella seconda seduta pubblica, dopo lo svolgimento delle sedute riservate, l'Autorità di gara procede all'apertura dell'offerta economica e all'aggiudicazione provvisoria da parte del Presidente dell'Autorità di Gara.

Procedura negoziata

Nel caso di procedura negoziata, laddove possibile per la natura del contratto, la procedura deve essere preceduta da gara ufficiosa, sempre che l'urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l'esperimento della stessa.

Il Responsabile di settore provvede alla scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa, in numero non inferiore a cinque, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero.

Le ditte vengono scelte, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.

L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte.

Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo.

Per la particolare natura del contratto all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi del precedente art. 11.

Art. 24 Fasi delle procedure di affidamento

Al termine di ogni procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente da parte dell'Autorità di Gara.

Il Responsabile di settore, con proprio provvedimento, provvede quindi all'aggiudicazione definitiva.

Art. 25 Indagini di mercato

Prima di procedere alla gara, alla procedura negoziata o al rinnovo contrattuale può procedersi ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.

I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di commercio, dalla CONSIP, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.

Titolo III - CONTRATTI IN GENERALE

Art. 26 Adempimenti connessi alla normativa antimafia ed alla verifica della regolarità contributiva del contraente

La stipulazione dei contratti di importo superiore a quello fissato dalla legge è subordinata rispettivamente all'acquisizione di autocertificazione, alla verifica di inesistenza di comunicazioni della Prefettura o di segnalazioni equivalenti, acquisite anche in via informatica, o all'acquisizione di apposite informazioni del Prefetto, secondo quanto previsto dalla normativa.

In attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 2 del D. L. n. 210/2002, convertito in legge dall'art. 1 della L. n. 266 del 22.11.2002, ciascun Settore Comunale che provvede all'affidamento di un appalto pubblico per la fornitura di beni o servizi o per l'esecuzione di lavori è tenuto ad acquisire, prima della stipula del contratto o dell'affidamento del lavoro, servizio o fornitura, il documento di regolarità contributiva del contraente, mediante le procedure informatizzate all'uopo previste dagli enti ed istituiti abilitati al rilascio.

L'obbligo di cui al comma precedente, non sussiste per il pagamento delle fatture relative alle utenze, (energia, acqua, gas, telefono, ecc.) per gli acquisti effettuati mediante rimborso per cassa economale o comunque nei limiti delle spese economali, nonchè nei casi in cui non sussiste obbligo contributivo per il soggetto creditore.

Art. 27 Contenuto del contratto

Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrattare, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

Il Responsabile di Settore competente alla stipulazione può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatto salvo il contenuto sostanziale del negozio.

Elementi essenziali del contratto sono:

individuazione dei contraenti;
oggetto del contratto;
luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
importo contrattuale;
modalità e tempi di pagamento;
durata del contratto;
spese contrattuali e oneri fiscali.

Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
regolamentazione subappalto e subcontratto
cauzione definitiva costituita nelle forme di legge;
aumento della prestazione;
proroga, rinnovo;
revisione prezzi
anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
l'eventuale clausola compromissoria;
eventuale premio di accelerazione;
assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
elezione del domicilio;
foro esclusivo di Pisa;

nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.

Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, utilizzando la seguente clausola " I seguenti documenti sono depositati agli atti dell'ufficio competente per materia unitamente alla determinazione di approvazione n..... del..... Vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati".

Rimane comunque salva la facoltà da parte del Responsabile di Settore, qualora lo ritenga opportuno per la chiarezza dei rapporti giuridici sottostanti il contratto, allegare i suddetti documenti quali parte integrante del contratto stesso.

La stazione appaltante può esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e purché siano precisate nel bando di gara, nell'invito o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari.

Art. 28 Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato dal Responsabile di Settore competente per materia.

La stipulazione ha luogo nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice per i contratti preceduti da gare ad evidenza pubblica, nonché in forma elettronica e in tutti i casi previsti dalle norme vigenti. La forma pubblica amministrativa adottata per l'atto principale vincola anche per i successivi eventuali atti aggiuntivi.

Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata, ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici.

Alla rogazione dei contratti stipulati in forma pubblica provvede il Segretario generale o - in caso di sua assenza, vacanza, impedimento - il Vice Segretario, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio.

Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario generale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.

Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di 60 giorni salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 30 gg. dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

Per il rispetto dei termini di cui ai paragrafi precedenti, il Settore che ha disposto la aggiudicazione definitiva dovrà provvedere entro i 15 giorni successivi alla sua adozione alla trasmissione all'Ufficio Contratti di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione del contratto.

Art. 29 Revisione prezzi

Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.lgs 163/2006. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. Per i lavori di cui sopra si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Art. 30 Cauzione

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, può essere prevista idonea cauzione a favore dell'Amministrazione, da prestarsi anche a mezzo di garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.

Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.

L'incameramento e lo svincolo sono di competenza del Responsabile di Settore competente per materia. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiti tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 31 Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

Chiunque stipuli un contratto o preli comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione Il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 32 Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge e dietro specifica autorizzazione analogamente a quanto previsto per gli appalti privati dal C.C. art. 1656.

Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.

Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.

In tutti gli affidamenti di progettazione interna ed esterna, di importo pari o superiore a 100.000,00 euro, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini e relazioni geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.

Art. 33 Penali

Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.

La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.

Può essere prevista l'applicazione della penale anche per i casi di inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Art. 34 Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriazione, conservazione dei contratti

I contratti in forma pubblico-amministrativa vengono registrati nel Repertorio tenuto dal Segretario generale, in tutti i casi previsti dalla legge.

A tutti i contratti stipulati sia in forma pubblico-amministrativa sia mediante scrittura privata vengono applicati i diritti di segreteria, che sono posti a carico della controparte.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente. Il relativo corrispettivo è versato prima della stipula del contratto.

Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.

Gli originali dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e mediante scrittura privata sono conservati presso la U.O. Segreteria -Contratti.

Art. 35 Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto

Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del lavoro, della fornitura o del servizio.

Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l'aumento delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. In tal caso è sufficiente un atto unilaterale scritto dell'Amministrazione.

Per lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.

Art. 36 Responsabilità

Il Responsabile di Settore competente per materia è responsabile della corretta esecuzione e deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.

Non è consentito che amministratori, Segretario generale, direttore generale, Responsabili di Settore o direttori dei lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili al Comune.

Art. 37 Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione

La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da certificazione del Responsabile del procedimento interessato.

Art. 38 Inadempimento, risoluzione e recesso del contratto

L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile del Settore preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.

Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, sussiste l'obbligo di applicare le sanzioni contrattualmente previste.

In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile del Settore competente, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto; se ciò, per le implicazioni che può comportare o per le necessità di approfondimenti conoscitivi specifici, travalica la competenza del Responsabile di Settore, questi propone alla Giunta Comunale la risoluzione del contratto. Il pronunciamento della Giunta Comunale, eventualmente, può essere preceduto da un supporto consulenziale del Segretario generale o di un legale all'uopo individuato.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 39 Clausola compromissoria

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri o a collegi di conciliazione.

I contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri o a collegi di conciliazione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo degli arbitri.

In ogni caso gli arbitri giudicano secondo diritto. Si applicano per il resto le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Art. 40 Contratti quadro

Qualora l'oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, accordi quadro che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli rapporti negoziali, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto.

I singoli rapporti negoziali sorti sulla base dell'accordo quadro devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili.

Art. 41 Proroghe e rinnovi contrattuali

E' vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

La proroga contrattuale è invece consentita eccezionalmente e solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara.

Art. 42 Contratti di sponsorizzazione

I contratti di sponsorizzazione, disciplinati da apposito regolamento, sono stipulati con soggetti scelti nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs 163/2006 e dal presente Regolamento.

Art. 43 Cessione di beni mobili e beni mobili registrati

Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito atto, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.

L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.

E' consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto dei nuovi beni.

In caso di richiesta da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, l'amministrazione consente la cessione gratuita dei beni mobili dichiarati fuori uso.

Art. 44 Beni immobili. Locazione e affitto

I contratti mediante i quali il Comune assume o concede in locazione od in affitto beni immobili sono di regola affidati con procedura negoziata salvo che, per l'importanza o il valore del contratto e si tratti di rapporti attivi, non si ritenga opportuno o conveniente esperire la procedura aperta, la procedura ristretta o altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.

Art. 45 Beni immobili. Permute e alienazioni

L'Organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dagli uffici competenti o da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.

L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla base di apposita perizia di stima, mediante il sistema della procedura aperta o, qualora lo ritenga più opportuno, mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa secondo le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta a seguito di apposito avviso.

Fermo il valore di stima è consentita la procedura negoziata nelle seguenti ipotesi:

allorché la procedura aperta sia andata deserta dopo il II° esperimento o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all'aggiudicazione;

qualora l'importo stimato non sia superiore a 100.000,00 Euro;

quando l'alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;

quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;

qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati.

Art. 46 Beni immobili. Acquisti

L'Amministrazione di norma procede all'acquisto di beni immobili mediante procedura negoziata.

La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.

E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.

In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al Responsabile di Settore delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nella deliberazione all'acquisto.

SEZIONE II - AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 47 Ambito di applicazione

Gli articoli della presente sezione disciplinano il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Ente.

In presenza di contratti misti che comprendono servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio della prevalenza economica.

Sono individuate di seguito, in rapporto alle esigenze del Comune di Montopoli in Val d'Arno, le seguenti tipologie in relazione alle quali è possibile utilizzare le procedure di cui alla presente sezione.

Forniture di beni:

per elezioni; per rappresentanza; per segnaletica stradale; per aggiornamento professionale dipendenti; per manutenzione straordinaria ed eccezionale di immobili; per manutenzione ordinaria immobili; arredi; mobili e legnami; materiali pulizia; altre forniture per uso locali; acquisizione calcolatrici, personal computer e strumenti informatici in genere; acquisizione fotocopiatrici, attrezzatura per microfilm; acquisizione altri

strumenti (compreso macchine audiovisive); acquisizione attrezzature didattiche; acquisizione programmi; altre forniture per strumenti; acquisizione mezzi meccanici; ricambi e accessori mezzi meccanici; materiali consumo mezzi meccanici; altre forniture per mezzi meccanici; acqua; elettricità; riscaldamento; posta; telefono; telegrafo; collegamenti; giornali; riviste e libri; carta e stampati; cancelleria; valori bollati; indumenti; materiale consumo informatico; materiale didattico; materiale d'officina; ferramenta; altri materiali (compresi: materiali elettronici e audiovisivi, materiale idraulico, igienico-sanitario e vetrario); noleggio calcolatrici; noleggio macchine copia e stampa, microfilmatrici, personal computer e strumenti informatici in genere; noleggio altri strumenti compreso macchine audiovisive; noleggio attrezzature didattiche; noleggio programmi, noleggi aventi il carattere di leasing o locazione operativa; nolo mezzi meccanici e forniture comunque necessarie all'attività dell'Ente; acquisizione di opere d'arte o collezioni scientifiche; beni per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre fiere, mercati e altre manifestazioni su materie istituzionali o, comunque, finalizzati all'attività dell'ente.

Forniture di servizi:

per rappresentanza; aggiornamento professionale dipendenti; servizi igienico-sanitari; altre prestazioni (compresi: trascrizione da nastro, attività di vigilanza); docenze; viaggi; traslochi; pulizie; altri servizi uso locali; altri servizi per strumenti; pubblicità; manutenzione ordinaria e straordinaria calcolatrici; manutenzione ordinaria, straordinaria di fotocopiatrici e macchine per microfilm; manutenzione ordinaria e straordinaria altri strumenti; manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature didattiche; manutenzione ordinaria e straordinaria programmi; servizi relativi a gestione di musei, beni culturali, biblioteche ed archivi; servizi educativi, ricreativi anche a carattere sportivo, assistenziale e di prevenzione rispetto all'assistenza sociale; servizi di trasporto sociale, educativi e scolastici; servizi legali, di consulenza gestionale ed affini, ove non rilevi una motivata componente fiduciaria dell'incarico; servizi per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre fiere, mercati e altre manifestazioni su materie istituzionali o, comunque, finalizzati all'attività dell'ente; servizi di riproduzione; servizi di stampa e/o composizione; servizi di rilegatura e servizi comunque necessari all'attività dell'Ente.

Art. 48 Limiti di applicazione

Le procedure delle forniture e dei servizi in economia sono consentite fino all'importo di 100.000 euro iva esclusa, purché non siano vigenti convenzioni ai sensi dell'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.

Le forniture e i servizi di importo superiore a 100.000 euro non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina della presente sezione.

Nel limite di importo sopraindicato, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dal comma 10 dell'art. 125 del D.Lgs 163 del 12.04.2006.

Art. 49 Affidamento a cottimo fiduciario

Nella procedura mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento, individuando almeno cinque imprese da invitare a gara informale sulla base di informazioni o indagini di mercato riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti, nel rispetto dei principi di, trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

I soggetti di cui sopra potranno essere individuati anche tramite apposito Albo degli operatori economici, predisposto dalla stazione appaltante ed aggiornato annualmente. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare, inseriti nell'elenco di cui sopra, saranno invitati a rotazione.

La lettera di invito dovrà fare riferimento ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere indicando le condizioni direttamente nella lettera di invito.

Il capitolato d'oneri e la lettera di invito, dovranno contenere l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento

nonché la disponibilità di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste ed uniformarsi alle vigenti disposizioni.

La lettera d'invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione. In caso di urgenza l'invito può essere inviato tramite fax o posta elettronica e il predetto termine essere motivatamente ridotto.

Nella scelta del contraente è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale, previa indicazione nella lettera di invito.

Si potrà procedere mediante affidamenti diretti in caso di specialità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato o in caso di affidamenti di forniture di beni e servizi in economia di importo non superiore a 40.000 euro. Il responsabile del procedimento deve provvedere con apposito atto motivando la scelta in modo adeguato, avendo cura di ottenere le migliori condizioni per l'amministrazione.

Art. 50 Stipulazione del contratto e garanzie

I contratti di appalto affidati a seguito di procedura negoziata, al di sotto dell'importo di € 20.000,00, possono essere stipulati in una delle seguenti forme:

per mezzo di scrittura privata non autenticata nelle firme;

con determinazione del Responsabile di Settore competente nella quale devono essere riportati i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e deve essere contenuta la seguente formula: *"Il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo anche negoziale, mediante sottoscrizione per accettazione di una sua copia da parte dell'impresa contraente"*.

Questi contratti, per i quali si può prescindere dalla richiesta della cauzione, sono soggetti a registrazione in caso d'uso e conservati in originale presso l'ufficio Segreteria – Contratti, nonché presso l'Ufficio che li ha perfezionati.

SEZIONE III - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 51 Ambito di applicazione

Gli articoli della presente sezione disciplinano il ricorso al sistema delle spese in economia per l'affidamento dei lavori da parte dell'Ente.

Le norme in essa contenute si armonizzano al D.P.R. 05.10.2010 n. 107.

In presenza di contratti misti di lavori, forniture e servizi si applica la disciplina degli appalti di lavori qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

In attuazione della previsione dell'art. 125 comma VI del D.Lgs 163 del 12.04.2006, si individuano, in rapporto alle specifiche competenze di questo Ente, le seguenti tipologie in relazione alle quali è possibile utilizzare le procedure di cui al presente capo:

lavori di manutenzione, o riparazione di opere e/o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs 163 del 12.04.2006;

realizzazione di lavori di ampliamento delle reti di opere o impianti esistenti;

manutenzione di opere o di impianti;

interventi non programmabili in materia di sicurezza;

lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

lavori necessari per la compilazione di progetti;

completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 52 Limiti di applicazione

I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di € 100.000.

I lavori di importo superiore a € 100.000 non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alla disciplina della presente sezione

Non sono considerate suddivisioni artificiose i frazionamenti di interventi derivanti da oggettive ragioni tecniche individuate e motivate dal responsabile del procedimento.

Art. 53 Modalità di esecuzione dei lavori

I lavori in economia si possono eseguire:

in amministrazione diretta, con il limite di importo di 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;

per cottimo, con il limite di importo di 100.000 euro, con esclusione dell'I.V.A..

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente. Il responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione.

Quando è scelta la forma di esecuzione per cottimo per lavori di importo pari a o superiore a 40.000,00 € e fino a 100.000€ il responsabile del procedimento attiva l'affidamento, individuando almeno cinque imprese da invitare a gara informale sulla base di informazioni, indagini di mercato, riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

I soggetti di cui sopra potranno essere individuati tramite apposito Albo degli operatori economici, predisposto dalla stazione appaltante ed aggiornato annualmente. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare, inseriti nell'elenco di cui sopra, saranno invitati a rotazione.

Le imprese individuate con le modalità di cui al comma precedente, sono contemporaneamente invitate a presentare offerta con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e delle condizioni di partecipazione. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione.

In caso di urgenza, individuata dal RUP, in base alla tipologia dei lavori da eseguire ed alla complessità dell'offerta da formulare, l'invito può essere trasmesso tramite fax o posta elettronica e il termine di cui al precedente comma può essere motivatamente ridotto.

L'aggiudicazione può avvenire con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, o in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.

La procedura per l'affidamento dei lavori a cottimo, è svolta secondo i principi della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i previsti requisiti di ordine morale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi. L'aggiudicazione potrà avvenire senza l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica, ferma la facoltà dell'Amministrazione appaltante, previa espressa previsione nella lettera di invito, di sottoporre a verifica, l'offerta aggiudicataria qualora risultasse anormalmente bassa.

L'atto di affidamento dei lavori a cottimo deve indicare:

l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

le condizioni di esecuzione;

il termine di ultimazione dei lavori;

le modalità di pagamento;

le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 107/2010.

Per i lavori da affidarsi a cottimo di importo inferiore a 40.000,00 euro si può procedere ad affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui al presente articolo. Per questi lavori il responsabile del procedimento deve avere curato di ottenere le migliori condizioni per l'amministrazione, sia in ordine alla qualità, ai tempi di esecuzione, che ai prezzi, anche tramite appositi sondaggi esplorativi.

Art. 54 Lavori d'urgenza

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico appositamente incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al dirigente competente per la relativa copertura finanziaria e per l'autorizzazione dei lavori.

Art. 55 Provvedimenti in casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio colui che si reca prima sul luogo, o il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, fino al limite massimo di euro 200.000.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2010.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Responsabile di Settore competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 56 Stipulazione del contratto e garanzie

I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia, sono stipulati mediante scrittura privata qualora il loro importo sia inferiore ad € 20.000,00.

Le ditte esecutrici sono tenute, per i lavori di importo superiore a 20.000 euro a presentare una cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori nelle forme e condizioni di cui all'art. 113 del D.lgs 163 del 12.04.2006 nonché le altre garanzie previste dal medesimo articolo.

Per questi contratti, si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

A quest'ultima garanzia, ove necessario, si farà fronte attingendo dalla cauzione definitiva essendo questa rivolta a garantire tutte le forme di inadempimento contrattuale.

SEZIONE IV - DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 57 Oggetto della Sezione

La presente Sezione disciplina il conferimento degli incarichi inerenti le attività definibili esercizio delle professioni intellettuali di cui agli articoli da 2229 a 2238 del Codice Civile entro i limiti delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti ai sensi dall'art. 90 del D.lgs 163/2006.

Tale istituto è di natura non ordinaria, rispetto all'impiego di dipendenti dell'amministrazione, ed il ricorso ad esso deve essere adeguatamente motivato.

Art. 58 Ammissibilità degli incarichi

Il ricorso ad incarichi affidati a soggetti esterni può essere disposto:
nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto;
per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi del conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalità non presente o comunque non disponibile nell'organico dell'Ente;
impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;
quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza o di sicurezza pubblica, opportunamente attestate dal Responsabile di settore non sia possibile o sufficiente l'apporto degli uffici dell'Ente.
L'attribuzione di incarichi di prestazioni professionali è subordinato alla disponibilità finanziaria e alla dimostrazione della ricorrenza delle fattispecie sopra descritte e dei motivi che inducono a scegliere il consulente, attestata dal Responsabile di Settore nel provvedimento che dispone l'affidamento dell'incarico.

Art. 59 Soggetti degli incarichi

Gli incarichi possono essere conferiti:
alle Università o alle loro strutture organizzative anche interne;
ad istituti o Enti a partecipazione pubblica che, per le loro caratteristiche, diano specifico affidamento circa lo svolgimento dell'incarico loro assegnato;
ai professionisti o a gli studi associati professionali nonché a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza e/o competenza;
a soggetti in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico.
Al conferimento dell'incarico, come più avanti precisato, si procede mediante sottoscrizione di apposita convenzione normata secondo quanto previsto dagli artt. 2230 e successivi del Codice Civile, relativi ai rapporti di collaborazione professionale.

Art. 60 Modalità di scelta dei soggetti

Per l'affidamento di incarichi professionali ai soggetti indicati nei precedenti articoli l'Ente ricorre ad avviso di selezione pubblica per il quale si attuano le più opportune forme di pubblicità, ivi comprese la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito Internet dell'Amministrazione, nonché agli ordini ed ai collegi professionali.

Detto avviso potrà essere emanato sia in relazione ad una individuata e specifica prestazione professionale, sia in relazione alle ipotetiche prestazioni professionali di cui, nell'arco di un ambito temporale definito, l'ente abbia necessità di avvalersi.

In tale ultima ipotesi l'ente potrà dunque disporre, per una durata temporale definita, di un elenco di professionalità cui attingere per l'affidamento dell'incarico professionale.

L'avviso predisposto dal Responsabile di Settore competente deve riportare:

le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione;

l'indicazione dei requisiti professionali ritenuti necessari;

la richiesta di curriculum professionale contenente l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e/o delle personali attitudini, con particolare riferimento al triennio precedente.

Il compenso o le modalità atte a determinarlo.

Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti devono essere allegate la scheda informativa ed i "curricula" di ciascun componente, e deve altresì essere indicato un coordinatore responsabile, iscritto all'Albo professionale da almeno cinque anni. Potrà essere segnalata la eventuale presenza di collaboratori dipendenti non associati, che abbiano conseguito la laurea da meno di tre anni.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

Le domande incomplete di documentazione possono essere sanate entro i trenta giorni dalla notifica della comunicazione.

Art. 61 Affidamento degli incarichi

L'incarico ai partecipanti alla selezione, è attribuito con Determinazione del responsabile di Settore con criteri di rotazione, tenendo conto, con riferimento alle caratteristiche dell'incarico:

dell'attitudine e/o esperienza risultanti dal curriculum;

dalla opportunità di promuovere giovani professionalità di valore;

dei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

della necessità di evitare il cumulo degli incarichi;

del compenso per la prestazione.

Il procedimento per l'affidamento di un incarico professionale è promosso e concluso dal Responsabile di Settore interessato che deve farne idonea comunicazione alla Giunta Comunale indicando tutti gli elementi contrattuali previsti dal presente regolamento nonché la spesa presunta. L'atto di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale dell'incaricato oltre al compenso previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato e il termine di esecuzione dell'incarico.

Art. 62 Modalità di svolgimento degli incarichi

Ai fini dell'espletamento dell'incarico al professionista può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi-dati e risorse hardware e software del Comune e di sentire il personale degli uffici.

Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitegli e senza che ciò comporti ulteriore spesa per l'Ente oltre a quanto concordato contrattualmente.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, il Comune può revocare l'incarico dopo aver contestato l'inadempienza all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. e pagando il compenso dovuto per l'opera prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.

Art. 63 Corrispettivi per gli incarichi

Può essere previsto, in via preventiva, nel contratto il rimborso di spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il pagamento dei corrispettivi stabilito dal contratto viene effettuato di norma al termine dell'incarico.

L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga frazionatamente corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

SEZIONE V - DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO.

Art. 64 Oggetto

La presente sezione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina le procedure che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs.

163/2006, dell'art. 267, 1 comma, del DPR n. 107/2010, dovranno essere applicate nell'affidamento di incarichi di progettazione esterna di importo inferiore a 100.000 euro in materia di lavori pubblici.

Art. 65 Presupposti dell'affidamento

Ai sensi dell'art 90, comma 1°, del D.Lgs. 163/2006 è possibile conferire gli incarichi di cui alla presente sezione, quando sussistano le condizioni che legittimano l'affidamento esterno stabilite dall'art. dell'art 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 ai soggetti di cui al comma 1 lettere d) e), f), g), h) del citato art. 90 e precisamente:

lett. d): liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L.23.11.1939 n° 1815 e successive modificazioni;

lett. e): società di professionisti;

lett. f): società di ingegneria;

lett. g): raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili;

lett. h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura con i requisiti indicati nell'art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006.

La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni viene certificata dal Responsabile del Procedimento (art. 10 comma 1 lett. d) del DPR n. 107/2010).

Art. 66 Programmazione degli incarichi da affidare

Con cadenza periodica, non superiore a due annualità, possono essere individuati gli incarichi professionali che il Comune intende conferire affinché i soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento facciano richiesta di invito alla procedura di selezione.

Art. 67 Servizi oggetto di affidamento

I servizi oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente art. 2, sono quelli previsti dall'art.252 del DPR n. 107/2010 e precisamente:

Incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di direzione lavori;

Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali prestazioni professionali speciali o prestazioni accessorie.

I servizi di cui al precedente punto b), a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:

Supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;

Redazione studi di fattibilità;

Redazione calcoli statici;

Incarichi per la sicurezza dei cantieri (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);

Incarichi di assistenza di cantiere;

Incarichi di collaudo di opere pubbliche;

Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti ecc.);

Incarichi geologici e geognostici;

Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;

Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;

Altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici.

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.

Art. 68 Contenuto minimo dell'avviso

L'avviso di selezione, se esso per un incarico individuale che relativo ad un programma di incarichi ai sensi del precedente art. 66, deve contenere gli elementi essenziali della prestazione richiesta ed il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte, i requisiti di partecipazione, gli elementi di valutazione, nonché ogni altro ulteriore elemento di cui all'art. 267 del DPR 107/2010 ritenuto utile.

Per l'affidamento di incarichi professionali individuali di cui alla presente sezione, il Responsabile del Settore competente può altresì individuare i soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) dell'art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006, operando una selezione tra almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Detti soggetti vengono invitati alla selezione da parte del Responsabile di settore previa loro individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del medesimo D. Lgs. n. 163/2006, ovvero attingendo dall'elenco degli aspiranti formato ai sensi del precedente art. 66.

Art. 68 BIS Elenchi di professionisti

Nell'ambito della programmazione degli incarichi da affidare di cui al precedente art. 66, l'Amministrazione provvede a formare, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, apposito elenco di professionisti, anche distinto in specifiche sezioni, sulla base delle distinte competenze professionali richieste.

Nella formazione e gestione dell'elenco dei professionisti il responsabile del servizio interessato dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

Validità triennale dell'elenco;

Rotazione delle procedure selettive di cui all'art. 68, comma 3, su tutti gli appartenenti a ciascuna sezione in cui è suddiviso l'elenco all'elenco;

Divieto di affidare ad uno stesso professionista inserito in una specifica sezione, nell'arco di dodici mesi, un nuovo incarico se non prima sia stata completata la rotazione di cui alla precedente lettera b);

Art. 69 Requisiti minimi di partecipazione e cause di esclusione

Nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti che consentano il soggetto partecipante, tramite il curriculum, la dimostrazione del possesso di un'esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico.

Per quanto riguarda i limiti alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi oggetto della presente sezione si applicano gli articoli 252, 253, 254 e 255 del D.P.R. 107/2010.

Art. 70 Elementi di valutazione

Gli incarichi sono conferiti con determinazione del Responsabile di Settore competente, contenente la motivazione del conferimento al professionista sulla base degli elementi indicati nel bando che, a titolo esemplificativo, possono riguardare:

le competenze specifiche e livello professionale determinate sulla base dei curricula dei candidati;

le validità delle soluzioni progettuali eventualmente proposte;

la rotazione degli incarichi, che si concretizza nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista;
il compenso;
l'idoneità delle metodologie progettuali applicate;
la consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
i tempi di realizzazione;
i giovani professionisti;
le attrezzature tecniche;
la composizione dell'ufficio;
gli incarichi precedentemente svolti.

Il Responsabile del Procedimento valuta, tramite la domanda ed il curriculum presentati, l'esperienza e la capacità professionali del progettista, motivandone la scelta in relazione al singolo progetto da affidare. Successivamente il responsabile del procedimento verifica i requisiti professionali dichiarati all'affidatario in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 71 Corrispettivi

Il Responsabile Unico del Procedimento deve determinare il compenso sulla base della normativa vigente, laddove esistente o, in mancanza, in riferimento ai valori di mercato della prestazione, desumibile anche dalle tariffe professionali adottate dai relativi Albi o Ordini Professionali.

Ai sensi del disposto dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Art. 72 Convenzioni / lettere di incarico

Per incarichi di importo pari o superiore ai 20.000,00 euro si procede alla stipula della convenzione d'incarico in forma pubblica amministrativa, prevedendo le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione, secondo il giudizio del Responsabile di Settore competente:

Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con riferimento al documento preliminare alla progettazione);

Corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e sulla base dei valori di mercato;

Sconti;

Previsione di cauzione contrattuale pari al 5% del compenso;

Previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;

Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;

Previsione di clausole risolutive espresse;

Clausola arbitrale eventuale;

Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;

Clausole riferite alla specificità della prestazione;

Per incarichi di importo inferiore a 20.000,00 euro si procede all'affidamento del servizio mediante scrittura privata consistente in una lettera d'incarico sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato.

Tale lettera d'incarico deve contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra indicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo pari o superiore a 20.000 euro.

SEZIONE VI – NORME FINALI

Art. 73 Normativa applicabile e diritto di accesso

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento le procedure di affidamento, le altre attività amministrative connesse e l'attività contrattuale si svolgono nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni stabilite dal Codice civile.

Il diritto d'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti pubblici è disciplinato dalla Legge 241/90 e s.m.i. e dal regolamento dell'Ente, nonché dal D.Lgs 163/2006.

Art. 74 Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 148 del 15.10.1991 nonché il Regolamento per le Spese in Economia approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 06.03.2003.